

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Nota 5 giugno 2009, n. 47

Oggetto: Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - comunicazione preventiva obbligatoria e aziende straniere che assumono all'estero lavoratori italiani.

La Confindustria ha presentato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla sussistenza dell'obbligo, da parte dei datori di lavoro che assumono lavoratori italiani all'estero, di inviare ai Centri per l'impiego la comunicazione preventiva di assunzione anche per fattispecie disciplinate dal D.L. n. 317/1987 (conv. dalla L. n. 398/1987).

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per l'Innovazione tecnologica e Comunicazione.

Il citato Decreto n. 317/1987 prevede un regime di tutela minima garantita per i lavoratori italiani occupati in regime di rapporto di lavoro subordinato in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale. A tal fine l'assunzione è subordinata ad una autorizzazione preventiva rilasciata al datore di lavoro dalla Direzione generale del Mercato del Lavoro di questo Ministero.

Ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 9 bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996), la comunicazione preventiva di assunzione deve essere rivolta al Centro per l'impiego competente nel cui ambito di competenza territoriale si svolge il rapporto di lavoro. Nella fattispecie in esame, costituendosi il rapporto di lavoro sul territorio di uno Stato estero - e quindi certamente fuori dall'ambito di competenza dei Servizi per l'impiego - non è previsto dall'art. 9 bis alcun obbligo di comunicazione nei confronti di questi ultimi.

Pur rilevando che l'art. 4 bis, comma 6, del D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 1, comma 1184, della L. n. 296/2006, stabilisca che le comunicazioni di assunzione sono "(...) valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro (...)", è necessario chiarire che, evidentemente, tale disposizione non può fare riferimento alla procedura di cui al D.L. n. 317/1987 richiamato. Ad essa infatti, lo stesso art. 4 bis, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 181/2000 riconosce espressamente carattere di specialità recitando: "restano ferme di disposizioni speciali previste per (...) l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 (...)".

Si ritiene pertanto che non sussista un obbligo di comunicazione ai Centri per l'impiego per rapporti di lavoro costituitisi sul territorio di Paesi stranieri, anche se riguardanti l'assunzione di un lavoratore di nazionalità italiana. In tali casi, peraltro, la conoscibilità da parte della P.A. della costituzione del rapporto di lavoro è assicurata dal perfezionamento della procedura di assunzione presso la Direzione regionale di iscrizione del lavoratore interessato, così come previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 317/1987.